



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 1/2020

Procedimento 1/2020

**Oggetto: Campionato a Squadre serie A Milano del 08-09/02/2020 in Milano (MI)
Polisportiva Le Racchette**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- con Referto Arbitrale del 8/9 febbraio 2020 e relativi allegati il Giudice Arbitro Rosita Castaldo segnalava che la Polisportiva Le Racchette si è presentata con formazione incompleta per tre incontri;
- che tale violazione costituisce illecito ai sensi dell'Art. 3.13.2 del Regolamento delle Gare;
- che con provvedimento del 20 febbraio 2020 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia con invito a depositare eventuali memorie e documenti difensivi e fissando la data della decisione per il 29 febbraio 2020.

PRESO ATTO

- che l'ASA Polisportiva Le Racchette ha depositato memorie difensive e documenti con cui ha regolarmente motivato e documentato il motivo della partecipazione con formazione incompleta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto della violazione di quanto disposto dall'articolo 3.13.2 del Regolamento delle Gare, ritenute pertinenti ed accettabili le difese presentate, si ritiene applicabile al caso in esame la mera sanzione della deplorazione prevista dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia, sanzione che costituisce - al pari dell'ammonizione per l'atleta *"un'espressione di biasimo verso l'A.S.A, rivolto a mezzo di comunicato ufficiale con espresso invito, per l'avvenire, di evitare di ripetere i comportamenti non altrimenti sanzionati la prima volta"*.

P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Deplora a norma dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia l'ASA Polisportiva Le Racchette invitandola, per l'avvenire, ad evitare il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento.

Così deciso il 29 febbraio 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.